

Allegato "B" al n. 5324 di raccolta.

**AGENZIA PER LO SVILUPPO DEL DISTRETTO INDUSTRIALE DELLA  
SEDIA**

***Costituzione***

**Art. 1**

E' costituita, ai sensi di legge ed in particolare in conformità delle disposizioni di cui alla L.R. n. 27/99, come modificata dalla L.R. n. 4/2005, una Società Consortile a capitale misto pubblico e privato in forma di società per azioni denominata "**AGENZIA PER LO SVILUPPO DEL DISTRETTO INDUSTRIALE DELLA SEDIA S.P.A CONSORTILE**", in sigla anche solo "ASDI SEDIA".

***Sede***

**Art. 2**

La "ASDI SEDIA" ha sede in Manzano.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione possono essere istituiti o soppressi uffici, sedi secondarie, succursali, agenzie, rappresentanze e/o unità locali comunque denominate in Italia o all'estero.

Il domicilio dei soci, per i rapporti con la "ASDI SEDIA", è quello risultante dal libro soci.

***Durata***

**Art. 3**

La durata della "ASDI SEDIA" è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta) e può essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea.

***Scopo, finalità e compiti***

**Art. 4**

In conformità al combinato disposto di cui agli artt. 1, 3 e 6 della legge regionale 27/1999, come sostituiti dagli artt. 13, 15 e 18 della legge regionale 4/2005, l'"ASDI SEDIA" persegue lo scopo statutario e le finalità di cui al presente articolo svolgendo i compiti di seguito indicati.

L'"ASDI SEDIA" ha come scopo statutario la promozione dell'evoluzione competitiva del distretto industriale della sedia e la prestazione di servizi a supporto dei processi innovativi delle imprese localizzate nell'area distrettuale della sedia.

Ai fini di cui al comma 1 e nella logica di concorrere al rafforzamento della competitività del distretto industriale della sedia siccome individuato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge regionale 27/1999, come sostituito dall'art. 14 della legge regionale 4/2005, l'"ASDI SEDIA" persegue le seguenti finalità:

a) promozione della cultura del distretto intesa come risorsa importante da preservare, come mezzo di

educazione e formazione;

b) promozione dell'immagine del distretto intesa come risorsa fondamentale per rafforzare all'interno l'identità della comunità distrettuale ed all'esterno il confronto e lo scambio culturale, commerciale e produttivo;

c) aumento della capacità di innovazione delle imprese, in tutte le attività della catena del valore, anche attraverso la diffusione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

d) potenziamento e l'evoluzione qualitativa degli approcci al mercato delle imprese distrettuali, indipendentemente dalla posizione occupata nell'ambito della filiera produttiva;

e) aggregazione di imprese finalizzata al rafforzamento competitivo e la cooperazione tra imprese in progetti che perseguano il medesimo obiettivo;

f) creazione e lo sviluppo di strutture e risorse, come i centri di servizi alle imprese e i marchi collettivi di qualità, in grado di sostenere l'evoluzione competitiva delle imprese insediate nel distretto e di generare benefici collettivi;

g) sviluppo e valorizzazione del fattore imprenditoriale e delle altre risorse umane del distretto attraverso attività di istruzione e formazione mirata;

h) miglioramento delle condizioni ambientali del distretto;

i) internazionalizzazione delle imprese e penetrazione in nuovi mercati, in particolare quando connessa con l'aumento della capacità di regia degli insediati nel distretto;

j) stimolo e sviluppo di opere o sistemi infrastrutturali e impiantistici, in particolare di intesa fra soggetti pubblici e privati;

k) coordinamento per il riordino delle politiche territoriali;

l) miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro;

m) miglioramento della qualità della vita nei contesti distrettuali;

n) applicazione di disposizioni fiscali, amministrative e contabili e finanziarie previste da leggi e regolamenti regionali, nazionali e comunitari utili a favorire la crescita economica e competitiva del Distretto.

L'"ASDI SEDIA" può svolgere ogni attività e curare ogni progetto che rientra nelle finalità di cui al

precedente comma.

In particolare, in armonia e coerenza con le linee di politica industriale della Regione, svolge i seguenti compiti:

- a) svolge l'attività di animazione territoriale, sia ai fini della cooperazione tra soggetti istituzionali sia a supporto dei progetti imprenditoriali;
- b) verifica la compatibilità con le finalità della legge e con le linee strategiche del Programma dei progetti di iniziativa pubblica e privata, al fine di ammetterli alle risorse regionali;
- c) svolge attività di monitoraggio e di studio dei fenomeni rilevanti per il distretto ed in particolare di quelli che ne modificano la configurazione e le fonti del vantaggio competitivo;
- d) adotta il Programma di sviluppo e cura il controllo del suo stato di attuazione;
- e) è soggetto titolare del marchio distrettuale di qualità;
- f) può erogare servizi, con particolare riguardo allo sviluppo dell'innovazione e della promozione sui mercati, o direttamente o attraverso la collaborazione con le associazioni imprenditoriali, la Camera di commercio ed altri soggetti specificamente competenti, anche promuovendo la costituzione di centri di servizio o avvalendosi di strutture esistenti.

Inoltre può predisporre, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, progetti finalizzati all'aumento della dotazione sistemica delle risorse immateriali, sia nella forma di centri di servizi alle imprese, sia con l'ideazione del marchio distrettuale di qualità, ovvero con altre iniziative che perseguano il medesimo obiettivo.

Per il raggiungimento delle finalità sociali l'"ASDI SEDIA" può altresì:

- compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e commerciali necessarie al fine del conseguimento dell'oggetto sociale;
- promuovere, costituire o partecipare ad altre società o consorzi, ovvero ad associazioni e joint ventures, anche transnazionali, purchè tale attività non sia prevalente rispetto all'oggetto sociale;
- richiedere finanziamenti, contributi e concessioni regionali, nazionali e comunitarie relativi a programmi inerenti l'oggetto sociale;
- realizzare quant'altro necessario ed opportuno per il conseguimento dell'oggetto sociale.

#### **Patrimonio**

**Art. 5**

Il capitale sociale è determinato in Euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero) suddiviso in azioni del valore nominale di euro Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) cadauna, e potrà essere aumentato o diminuito secondo le norme di legge.

L' "ASDI SEDIA" provvederà al conseguimento dello scopo e delle finalità di cui all'art. 4, oltre che con il capitale sociale di cui al comma 1, anche con i seguenti mezzi finanziari:

- a) utili o avanzi di esercizio;
- b) eventuali contributi a carico dei soci fissati dall'Assemblea anche in misura distinta per categoria di soci;
- c) proventi dalla gestione di servizi e di ogni altra prestazione effettuata dall' "ASDI SEDIA";
- d) contributi e finanziamenti dell'Unione Europea, dello Stato, della regione e di altri soggetti pubblici e privati, nonché fondi derivanti da mutui contratti;
- e) altri eventuali contributi, lasciti e donazioni nonché proventi.

**Soci****Art. 6**

In ragione delle finalità consortili dell' "ASDI SEDIA", possono essere Soci della stessa i soggetti privati e pubblici localizzati nel distretto industriale della sedia, quelli che svolgono attività rilevanti a favore delle imprese insediate e tutti quelli previsti dalla L.R. 27/1999, modificata dalla L.R. 4/2005.

La partecipazione al capitale sociale da parte di singole imprese localizzate nel distretto industriale della sedia non può essere superiore al 10% (dieci per cento) del capitale sociale. Questa previsione non si applica ai Consorzi ed alle società consortili, qualunque forma esse assumano.

Qualora nuovi Soci vogliano essere ammessi a far parte della Società consortile possono presentare domanda di adesione al Consiglio di Amministrazione chiedendo di poter acquistare una o più azioni di partecipazione al capitale sociale.

Il Consiglio di Amministrazione, esaminata la domanda anche in relazione alla situazione complessiva della Società Consortile, stabilisce il numero di azioni che il nuovo Socio potrà sottoscrivere comunicandolo agli attuali Soci e quindi convoca una assemblea per la deliberazione del relativo aumento di capitale.

Il socio che intende alienare, in tutto o in parte, la propria partecipazione deve informare, con lettera

raccomandata, il Consiglio di Amministrazione.

La partecipazione che il socio intende alienare è trasferibile a terzi che abbiano i requisiti per diventare soci, con il preventivo gradimento del Consiglio di Amministrazione, a cui spetta stabilire termini e modalità per la cessione delle partecipazioni sia a terzi che a soci, la cui delibera dovrà essere motivata in relazione alla capacità del terzo di assumere gli oneri che lo status di socio comporta.

Il gradimento del Consiglio di Amministrazione dovrà essere espresso entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta avanzata dal socio alienante.

#### ***Assemblea***

##### **Art. 7**

L'Assemblea legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei Soci.

Per l'intervento all'Assemblea si applicano le disposizioni di legge.

#### ***Convocazione dell'Assemblea***

##### **Art. 8**

L'assemblea dei soci è convocata dal Consiglio di Amministrazione anche fuori dalla sede della società, purchè in Italia, con lettera raccomandata inviata al domicilio dei soci e da questi ricevuta almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Il telegramma, il telefax, la posta elettronica certificata, o altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento nello stesso termine sopra indicato, possono sostituire la lettera raccomandata.

L'assemblea dei soci è validamente costituita anche nel caso non siano rispettate le formalità suddette purché sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi all'assemblea la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, fatto salvo il potere di ciascun partecipante ad opporsi alla trattazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato; delle deliberazioni assunte dovrà essere data tempestiva comunicazione agli amministratori e sindaci non presenti.

L'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

#### ***Intervento in Assemblea e rappresentanza***

##### **Art. 9**

Ogni socio ha diritto di voto in proporzione alla

propria partecipazione.

Ogni Socio che abbia diritto di intervento all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altro Socio nel rispetto del disposto dell'art. 2372 Codice Civile.

Ciascun socio intervenuto all'Assemblea non può essere portatore di un numero di deleghe superiore al massimo previsto dall'articolo appena richiamato.

***Presidenza dell'Assemblea.***

**Art. 10**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In sua assenza, l'Assemblea a maggioranza elegge il proprio Presidente.

L'Assemblea nomina un Segretario anche non Socio e, se lo ritiene necessario, due scrutatori scelti tra gli Azionisti ed i Sindaci. La nomina del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea viene redatto da un Notaio.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Nei casi di legge ed inoltre quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio.

***Assemblea ordinaria***

**Art. 11**

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti Soci consorziati che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta di voti.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai Soci intervenuti.

L'Assemblea ordinaria, anche in seconda convocazione, delibera con la maggioranza dei due terzi dei voti presenti sulle seguenti materie:

- a) approvazione del Programma di sviluppo nonché del Programma dei progetti di iniziativa privata e pubblica che ne costituiscono la parte realizzativa;
- b) eventuale fissazione di contributi a carico dei soci anche in misura distinta per categoria di soci, ai sensi dell'art. 2615-ter c.c., e quindi nel limite massimo di quanto necessario per la copertura di tutte le spese di gestione.

L'Assemblea ordinaria delibera con la maggioranza dei voti presenti sulle seguenti materie:

- a) assunzione di partecipazioni in altre società, enti, istituti ed organismi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2361 c.c.;
- b) costituzione di società, enti, istituti ed organismi approvandone lo statuto e la loro messa in liquidazione;
- c) designazione del soggetto incaricato del controllo contabile dell'"ASDI SEDIA" secondo quanto stabilito dall'art. 22;
- d) nomina dei componenti del Collegio Sindacale e tra questi del Presidente ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 23 e secondo le relative disposizioni e determinazione dei compensi.

#### ***Assemblea straordinaria***

##### **Art. 12**

L'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza di tanti Soci consorziati che rappresentino più della metà più una delle partecipazioni del capitale sociale e delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

Sono salve le eventuali norme imperative che richiedano maggioranze diverse.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni del presente statuto nonché sullo scioglimento dell'"ASDI SEDIA" per esaurimento delle finalità sociali o per sopravvenuta impossibilità di perseguirle, nonché su ogni altro argomento riservato dalla legge alla sua competenza.

#### ***Organo amministrativo***

##### **Art. 13**

La "ASDI SEDIA" è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette a undici membri, secondo quanto stabilito dall'Assemblea ordinaria; l'organo amministrativo resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. I componenti dell'organo amministrativo sono rieleggibili.

Secondo quanto disposto dall'art. 5, comma 3, della legge regionale 27/1999, come sostituito dall'art. 17 della legge regionale 4/2005, l'organo amministrativo sarà composto in conformità ai principi di equilibrio e di equa rappresentanza tra i soggetti presenti nella compagine sociale.

#### ***Sostituzione degli Amministratori***

##### **Art. 14**

Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno

o più Amministratori, si procederà a norma dell'art. 2386 del Codice Civile.

Qualora il numero dei Consiglieri in carica fosse ridotto alla metà o a meno della metà, gli Amministratori rimasti in carica devono convocare l'Assemblea per la nomina dei sostituti che durano in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

#### ***Presidente e Vice Presidenti***

##### **Art. 15**

Il Presidente è nominato dall'Assemblea. Rimane in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

Il Presidente rappresenta la società di fronte ai terzi ed in giudizio. A lui spetta l'uso della firma sociale.

Il Consiglio può nominare, altresì, tra i suoi membri uno o più Vice Presidenti, a uno dei quali possono venire assegnate dal Consiglio particolari deleghe, nei limiti dell'art. 2381 c.c., e le funzioni di Vice Presidente vicario.

Egli sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento, assenza o rinuncia. In questo ultimo caso fino alla prima successiva Assemblea.

#### ***Convocazione del Consiglio di Amministrazione***

##### **Art. 16**

Il Consiglio si riunisce presso la sede sociale o altrove nell'ambito del territorio italiano, quando il Presidente, o chi ne fa le veci, ritiene di convocarlo e quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri. Le convocazioni si fanno con telegrammi, fax, posta elettronica certificata o con altri mezzi idonei a dar prova della regolare ricezione, o lettere raccomandate a domicilio, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, salvo nei casi di urgenza nei quali possono avere luogo con invito a mezzo telegrafo trasmesso almeno due giorni prima. Della convocazione viene nello stesso modo data notizia al Collegio Sindacale.

Qualora il Presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità e purché non vi sia opposizione di almeno due amministratori, le riunioni del Consiglio e del Comitato esecutivo possono essere validamente tenute in videoconferenza, purché risulti garantita l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare dagli altri capi del video, la possibilità di tutti i partecipanti di intervenire oralmente, in tempo reale su tutti gli argomenti, di poter visionare e ricevere documentazione e di poterne trasmettere; dovranno

tuttavia essere presenti almeno il Presidente o chi ne fa le veci e il Segretario nel luogo di convocazione scelto per la riunione.

Ciascun componente del Consiglio di Amministrazione decade dalla carica qualora non partecipi a tre riunioni consecutive del Consiglio senza giustificato motivo.

#### ***Costituzione e delibere del Consiglio di Amministrazione***

##### **Art. 17**

Le sedute sono presiedute dal Presidente o da chi ne fa le veci.

Alle sedute del Consiglio partecipa, senza diritto di voto, il Direttore, ed inoltre il soggetto designato ai sensi dell'art. 3,3° co. della L.R. 27/99, come modificato dall'art. 15 della L.R. 4/05. Possono essere ammessi altri dirigenti della Società.

Per la validità della seduta del Consiglio occorre la presenza effettiva di almeno la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Il Consiglio è comunque validamente costituito anche nel caso in cui non siano rispettate le formalità di cui al precedente comma, purché sia presente l'intero Consiglio di amministrazione e l'intero Collegio Sindacale, fatto salvo il diritto di ciascun consigliere o sindaco di opporsi alla trattazione di singoli argomenti.

Qualora il numero dei consiglieri fosse pari, in caso di parità di voti prevarrà il voto del Presidente.

Delle deliberazioni del Consiglio viene redatto verbale in apposito libro, a norma di legge, firmato dal Presidente della seduta e dal Segretario.

#### ***Compiti dell'Organo Amministrativo***

##### **Art. 18**

L'Organo amministrativo ha in modo esclusivo la responsabilità della amministrazione della società ed è investito dei più ampi poteri essendo ad esso demandato di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi quelli che per legge sono inderogabilmente riservati all'assemblea dei soci.

#### ***Comitato Esecutivo***

##### **Art. 19**

Il Consiglio può nominare un Comitato Esecutivo composto da tre a cinque dei suoi membri, in conformità ai principi di equilibrio e di equa rappresentanza tra i soggetti presenti nella compagine sociale. Del

Comitato Esecutivo fanno parte di diritto il Presidente del Consiglio di Amministrazione, e, se nominati, i Vice presidenti.

Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci, e dura in carica fino alla scadenza del mandato degli Amministratori che lo compongono.

Nel caso che venga a mancare uno dei membri del Comitato Esecutivo per qualsiasi \motivo, il Consiglio di Amministrazione provvede a sostituirlo con un altro degli Amministratori.

Al Comitato Esecutivo sono delegabili tutti i poteri e le attribuzioni del Consiglio, salvo quelli non delegabili per legge. Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale, ove nominato, almeno ogni sei mesi sull'andamento generale della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società. Ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che siano fornite al consiglio informazioni relative alla gestione della società.

Si applica, in generale, la disciplina prevista dall'art. 2381 c.c.

Le riunioni del Comitato Esecutivo sono valide con la presenza di oltre la metà dei suoi componenti.

Il Comitato Esecutivo delibera con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri presenti.

In caso di parità dei voti prevale il voti di chi presiede.

Alle riunioni del Comitato Esecutivo partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale. Possono essere chiamati ad assistere alle sedute anche altri dirigenti della Società.

Si applica ogni altra norma di legge inderogabile in materia.

#### ***Controllo contabile***

##### **Art. 20**

L'incarico del controllo contabile è conferito con delibera dell'assemblea ordinaria, sentito il collegio sindacale ove costituito, per la durata di tre esercizi ad una società di revisione; l'incarico scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del triennio.

L'assemblea determina il corrispettivo per l'intera durata dell'incarico, che può revocare solo per giusta causa, sentito il parere del collegio sindacale. La deliberazione di nomina deve essere approvato dal

tribunale, sentito l'interessato.

#### ***Collegio Sindacale***

##### **Art. 21**

Il Collegio Sindacale è composto da tre a cinque Sindaci effettivi e due supplenti, i quali durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.

Al Collegio Sindacale spettano esclusivamente compiti di controllo sulla gestione. Per la elezione dei membri del Collegio Sindacale, i requisiti ed il loro emolumento si fa espresso riferimento alle disposizioni di legge vigenti.

#### ***Bilancio***

##### **Art. 22**

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio con l'osservanza delle disposizioni di legge. Il bilancio deve essere comunicato ai Sindaci ed alla società incaricata del controllo contabile con la relazione ed i documenti giustificativi almeno un mese prima del giorno fissato per l'Assemblea ordinaria e viene depositato presso la sede sociale in visione ai Soci almeno 15 (quindici) giorni prima dell'Assemblea stessa insieme con la relazione dei Sindaci e della società incaricata del controllo contabile.

#### ***Divieto di distribuire utili ed avanzi di gestione***

##### **Art. 23**

Ai sensi dell'art. 17 della L.R. 4/05 ed in considerazione delle finalità di interesse pubblico perseguito, è fatto divieto di distribuire utili o avanzi di esercizio o riserve di ogni genere e sotto qualsiasi forma ai **soci**, sia durante la vita della società, sia nel momento di scioglimento per qualunque causa del singolo rapporto sociale, sia in caso di scioglimento della società.

#### ***Recesso***

##### **Art. 24**

In tutti i casi previsti dall'art. 2437, 1° comma, del codice civile ciascun Socio può recedere dalla Società secondo i termini e le modalità di legge.

#### ***Rimborso del socio receduto***

##### **Art. 25**

Le partecipazioni del Socio receduto o escluso sono rimborsate al valore nominale, depurato delle eventuali perdite subite.

## ***Scioglimento e liquidazione***

### **Art. 26**

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento dell'"ASDI SEDIA", si procede alla liquidazione a mezzo di uno o più liquidatori, nominati dall'Assemblea straordinaria, che ne determina i compensi, con le funzioni ed i poteri previsti dalla legge.

### ***Clausola di conciliazione ed arbitrato***

### **Art. 27**

Fatti salvi i limiti imposti dalla legge, tutte le controversie compromettibili in arbitri, che dovessero insorgere tra la società ed i soci, gli amministratori, i sindaci ed i liquidatori - o tra tutti o alcuni di tali soggetti - circa la validità, l'efficacia, l'interpretazione e/o l'applicazione del contratto sociale o del presente statuto, e comunque in qualsiasi modo collegate al relativo rapporto sociale, comprese quelle relative alla validità della presente clausola e/o delle delibere assembleari, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Treviso con gli effetti previsti dagli artt. 38 e seguenti del D.Lgs. 5/2003 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

Tutti i soggetti indicati al precedente comma del presente articolo con l'"instaurazione" del rispettivo "rapporto" con la società sono impegnati e vincolati a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale.

Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come prevista nella presente clausola, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla comunicazione della relativa domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà successivamente risolta da un collegio composto da tre arbitri, mediante ricorso alla procedura di arbitrato rituale e secondo diritto, che verrà interamente amministrato dalla Camera Arbitrale presso la C.C.I.A.A. di Treviso, con applicazione del relativo regolamento di arbitrato vigente al momento della proposizione della relativa istanza.

Qualora detto regolamento non preveda a chi competa la nomina degli arbitri, ovvero la attribuisca a soggetti ai quali detto potere di nomina per legge non possa essere attribuito, competente alla nomina di tutti gli arbitri necessari per la regolare formazione del collegio arbitrale sarà il presidente del tribunale

nella cui circoscrizione ha sede, all'epoca, la società.

L'eventuale difetto, anche radicale ed insanabile, del procedimento conciliativo non esclude l'obbligo di ricorso alla procedura arbitrale, nè la sua efficacia, salvo ogni eventuale risarcimento del danno, ed ogni altra conseguenza di legge, a carico della parte che ha causato il difetto.

Per le controversie non compromettibili in arbitri, il Foro esclusivo sarà quello di Udine, salve le norme inderogabili di legge in materia.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni inderogabili dettate in materia dal D.L.gs. 17 gennaio 2003, n. 5.

F.to Flavio Pressacco

Simeon Marco

Mauro Di Bert

Tiziano Venturini

Massimo Paniccia

Loris Basso

Roberto Snaidero

Giovanni Nadali

Ezio Lugnani

Ieracitano Rocco

Iris Morassi

Andrea Bacchetti

Sicco Manolo

Lidia Driutti

Attilio Ninino

Puntin Denis

Carlo Schiff

Federico Verzegnassi

Daniele Macorig

Dino Cozzi

Tilatti Graziano

Renzo Zanon

Zanirato Sergio

Franco Buttazzoni

Adalberto Valduga

Eliana Morandi, notaio (L.S.).